
Legge regionale 03 marzo 2003, n. 15

Modifiche all' articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 12.03.2003)

INDICE

Art. 01 :

Art. 02 - (Norma sulla validità delle disposizioni dell'articolo 1)

Art. 01 :

omissis. (1)

Art. 02

(Norma sulla validità delle disposizioni dell'articolo 1)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno validità per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla r. 16/2000

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 , art. 18.